



FEDERAZIONE ITALIANA SCUOLE MATERNE

Associazione delle Scuole dell'Infanzia paritarie e servizi alla Prima Infanzia

Via G. Medici 9/d – 35138 PADOVA

Tel. 049.8711300 – Fax 049.8710833

www.fismveneto.it – segreteria@fismveneto.it

Padova, 5 giugno 2012

Prot. n.35/2012

OGGETTO: CCNL. ACCORDO PONTE 22.5.2012.NOTE ILLUSTRATIVE.

Il 22 maggio 2012 è stato stipulato l'accordo ponte, per la sola parte economica, per tutto il personale delle scuole dell'infanzia che applicano il contratto FISM, relativo al triennio 2010-2012. Il successivo 31 maggio 2012 è intervenuta una ulteriore intesa "ad integrazione e completamento" dell'accordo citato.

Alcune note di illustrazione e di attuazione.

I - La somma forfettaria di € 300,00:

- a) È attribuita in misura uguale per tutti, indipendentemente dalla qualifica rivestita e dal livello di appartenenza;
- b) Viene erogata solamente al personale in servizio alla data del 31 maggio 2012. Sono, quindi, esclusi dal beneficio tutti coloro che, per qualsiasi motivo, sono cessati dal servizio prima di tale data.
- c) È quantificata in rapporto all'orario di lavoro stabilito dal contratto di lavoro individuale (part time) rispetto all'orario di lavoro previsto dal CCNL 2006-2009 per la qualifica rivestita, sempre alla data del 31.5.2012;
- d) A coloro che sono entrati in servizio (assunti) dal 1 settembre 2011, la somma forfettaria compete nella misura ridotta di €. 150,00, con le stesse modalità e i medesimi criteri di cui sopra.
- e) L'accordo prevede la detassazione fiscale della suddetta somma forfettaria. Si tratta di un aspetto che, pur concordato, **non può trovare applicazione se non in presenza di un esplicito** accordo di 2° livello. Per la Regione Veneto l'accordo sarà attivato come previsto dal DPCM del 22 marzo 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 30 maggio 2012. In assenza di queste condizioni, quindi, la somma forfettaria sarà corrisposta con l'applicazione delle ordinarie forme di tassazione fiscale.
- f) La corresponsione è prevista con la busta paga dello stipendio del mese di giugno 2012.

II – L'aumento della retribuzione base.

- a) Si applica la tabella A dell'accordo ponte considerando la situazione giuridica formale del rapporto di lavoro del dipendente alla data del 1 settembre 2012.
- b) L'importo dell'aumento è rapportato all'orario di lavoro stabilito dal contratto individuale (part time) rispetto all'orario pieno della relativa qualifica del CCNL 2006-2009.
- c) L'aumento non ha alcun effetto sulla parte normativa del CCNL (scatti di anzianità, ecc.)
- d) La tredicesima va corrisposta con la retribuzione in essere nel mese di dicembre 2012.

Raccomandazioni.

- Siano tempestivamente informati i dipendenti su quanto è loro dovuto relativamente alla somma forfettaria.
- I gestori diano immediate disposizioni al loro centro di servizi/professionista/studio professionale/incaricato che tiene le paghe affinché proceda, anche d'intesa, ai calcoli del dovuto per chi ne ha diritto in modo da poter includere il beneficio nello stipendio di giugno 2012.
- Medesimamente si proceda con lo stipendio del mese di settembre 2012 per quanto riguarda l'attribuzione dell'aumento della retribuzione.

Allegati:

- L'accordo ponte del 22-05.2012 nella stesura originale;
- L'accordo integrativo del 31.05.2012 in copia.